



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 14

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN TELECONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI
ORGANI COLLEGIALI CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI -

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SPEDALE ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 167 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” disciplina i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali;
- il Titolo III “Organi”, Capo I “Organi di governo del Comune e della Provincia”, comma 1 dell’art. 36 recita “Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco”;
- i successivi articoli del precitato Capo I disciplinano, tra le altre fattispecie, i compiti e modalità di funzionamento degli organi collegiali;
- lo statuto comunale nel Titolo II “Ordinamento istituzionale” detta le norme di funzionamento del Consiglio Comunale, della Commissioni consiliari e della Giunta Comunale;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 28 giugno 1995, ha approvato il regolamento del Consiglio Comunale come in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 22 ottobre 2012;
- le sedute di Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, come da previsione statutaria e regolamentare, si sono ordinariamente tenute presso le sale appositamente dedicate nelle sedi del Palazzo Municipale, ovvero presso altra sede stabilita da chi ha convocato la seduta;
- la partecipazione dei componenti degli organi collegiali è stata finora assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell’adunanza a ciò adibita;
- l’emergenza sanitaria dichiarata dal Governo a fine gennaio e i successivi provvedimenti sia nazionali sia regionali suggeriscono di adottare scelte organizzative che consentano lo svolgimento delle sedute collegiali anche in teleconferenza;

Visti:

- il D.L.6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n.6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all’art. 4 rubricato “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale”, che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n.81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n.6, COVID-19;
- l’articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60, nella parte in cui stabilisce che “*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto*”), ora esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;
- il DPCM dell’11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11.03.2020;
- l’articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” e al punto 10) che “per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;

- l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020, che al comma 1 recita: *"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."*;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che all'art. 8, comma 1, individua la data del 14 aprile 2020 quale decorrenza delle disposizioni mentre al successivo comma 2 prevede la cessazione dalla stessa data dell'efficacia delle norme dei D.P.C.M. 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020;

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri, del Sindaco, degli Assessori, dei dipendenti, del Segretario comunale presso le sedi municipali;

Richiamato il decreto della Vice Sindaca n. 12 del 19 marzo 2020 con il quale lo stesso ha provveduto a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamato il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 21 aprile 2020 con il quale lo stesso ha provveduto a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale e della Commissioni Consiliari Permanenti in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, disciplinare in modo organico e compiuto e non soltanto limitatamente all'attuale situazione emergenziale le modalità di svolgimento in videoconferenza delle riunioni degli organi collegiali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute degli stessi con modalità telematica con possibilità del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri, del Sindaco, degli Assessori, dei dipendenti, del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale

Dato atto che per teleconferenza si intende la modalità di partecipazione a distanza alle sedute utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Presidente del Consiglio Comunale, Consiglieri, Sindaco, Segretario comunale e uno o più Assessori, dipendenti, in teleconferenza;

Rilevato infine che si è provveduto a presentare, analizzare e discutere detta bozza di Regolamento nella seduta della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del 23 aprile 2020;

Considerato che si ritiene pertanto necessario provvedere all'approvazione del "Regolamento per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute degli organi collegiali Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale – Dr. Corrado Parola - espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare il testo del "Regolamento per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute degli organi collegiali Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti", composto da n. 7 articoli, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Segretario Generale e Dirigente del Settore Segreteria Generale, Dr. Corrado Parola.



Città di Cuneo

REGOLAMENTO

**per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute
degli organi collegiali Consiglio Comunale, Giunta
Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti**





Sommario

Art.1.	Oggetto.....	2
Art.2.	Definizioni.....	2
Art.3.	Requisiti tecnici minimi	2
Art.4.	Convocazione delle sedute.....	3
Art.5.	Svolgimento delle sedute.....	3
Art.6.	Verbale di seduta.....	4
Art.7.	Disposizioni transitorie e finali.....	4

Art.1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute degli organi collegiali, Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti del Comune di Cuneo.

Art.2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione a distanza alle sedute utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

Art.3. Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all'art. 2 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
 - a. garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari che intervengono in teleconferenza;
 - b. regolare lo svolgimento delle adunanze;
 - c. garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;
 - d. consentire la visione e lo scambio dei documenti predisposti da ogni partecipante alla riunione;
 - e. consentire a tutti i componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - f. constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - g. consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e al segretario delle Commissioni Consiliari di verbalizzare le sedute;
 - h. consentire l'astensione obbligatoria dei partecipanti secondo quanto stabilito dagli articoli 28 e 40 dello Statuto comunale;

- i. garantire, la segretezza delle sedute di Giunta e, ove ritenuto necessario, del Consiglio Comunale.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

Art.4. Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla teleconferenza deve essere inviata, a cura rispettivamente del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco e del Presidente della commissione, o loro delegati in caso di assenza, a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla teleconferenza.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e i Presidenti di Commissione convocano le sedute secondo le norme previste dai regolamenti comunali, indicando giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.
4. La convocazione del Consiglio, nella quale viene anche indicata la natura della sessione e della seduta, è disposta mediante avviso scritto da inviare tramite PEC a ciascun componente del Consiglio e agli Assessori, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare. Viene anche indicata l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza.
5. La convocazione della Giunta Comunale è inviata via mail a tutti gli Assessori con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.
6. La partecipazione alla seduta in teleconferenza può riguardare uno o più componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, inclusi il segretario ed i vice segretari comunali.

Art.5. Svolgimento delle sedute

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
 2. Per la validità delle sedute in teleconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle leggi e dai Regolamenti.
 3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Segretario generale per il Consiglio e per la Giunta dal Segretario di commissione per le Commissioni Consiliari.
 4. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in teleconferenza da luoghi diversi dal Palazzo Comunale.
 5. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, salvo diversamente previsto, compatibilmente con le potenzialità della piattaforma utilizzata.
 6. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
 7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 del vigente regolamento del consiglio comunale, compete al Segretario
-

verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza. Qualora, durante il corso della seduta di Consiglio Comunale, procedendo alla verifica del numero legale, risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in un giorno diverso, in seconda convocazione.
9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e il Presidente della Commissione Consiliare riaprono la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in teleconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
10. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.
11. I Consiglieri, gli Assessori e i membri delle commissioni potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.
12. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista.

Art.6. Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - a. la modalità di svolgimento della seduta;
 - b. la presenza di ciascun partecipante
 - i. presso la sede comunale, oppure,
 - ii. collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico;
 - c. l'accertamento che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento Internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.
 - d. la dichiarazione della sussistenza del numero legale.
2. La registrazione audio-video della seduta, ove ritenuta necessaria, verrà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art.7. Disposizioni transitorie e finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione lo Statuto Comunale e il Regolamento del Consiglio Comunale.
 2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio e viene pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.
-

